

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 925

Delega al Governo in
materia di pene detentive
non carcerarie e
disposizioni in materia di
sospensione del
procedimento con messa
alla prova e nei confronti
degli irreperibili

luglio 2013
n. 42



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 925

Delega al Governo in
materia di pene detentive
non carcerarie e
disposizioni in materia di
sospensione del
procedimento con messa
alla prova e nei confronti
degli irreperibili

luglio 2013

n. 42

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra, in sintesi, l'[Atto Senato 925](#), recante '*Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*', trasmesso dalla Camera dei deputati in data 5 luglio 2013 ([C. 331](#) approvato il 4 luglio scorso in un testo unificato con [C. 927](#)) e attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato. Con l'esame di tale disegno di legge è stato congiunto, il 9 luglio scorso, l'esame dell'[Atto Senato 111](#) e, il successivo 17 luglio, quello dell'[Atto Senato 113](#).

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
ALLEGATO.....	39

SINTESI DEL CONTENUTO

Atto Senato n. 925, recante *'Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili'*

Il disegno di legge in esame, **approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato** risultante dalle proposte di legge AC 331 e AC 927, entrambe di iniziativa parlamentare, si compone di **15 articoli** suddivisi in **quattro Capi**¹.

Il **Capo I**, comprendente il solo **articolo 1**, disciplina la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie.

In particolare, l'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel codice penale e nella normativa complementare pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio) di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie.

Più specificamente i principi e criteri direttivi di cui al predetto comma 1 delegano il Governo a:

- a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
- b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;
- c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni.

Si segnala come, rispetto alla formulazione del testo unificato assunto a base per l'esame in commissione presso l'altro ramo del Parlamento, il testo trasmesso al Senato contenga alcune differenze fra la formulazione del

¹ Si rammenta che i testi presentati alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura in corso - unificati e approvati nel testo che è ora all'esame del Senato (Atto senato n. 925) - ripropongono il testo approvato dalla Camera - anche in seguito alla deliberazione di alcuni stralci - per l'Atto Camera n. 5019 alla fine della XVI legislatura, testo che non fu poi approvato definitivamente dal Senato prima della conclusione della legislatura medesima.

principio di delega relativo ai delitti e quello relativo alle contravvenzioni, su cui sembra opportuno richiamare l'attenzione.

In primo luogo solo con riferimento alla pena dell'arresto (e quindi alle contravvenzioni) si rinviene, nella lettera c) del comma 1, l'espressione "sola o congiunta a pena pecuniaria". Deve quindi intendersi che la previsione di cui alla lettera b) non si applichi ai delitti puniti con la reclusione congiunta a pena pecuniaria? Ovvero quale è la portata normativa della differente formulazione sul punto?

Inoltre solo l'arresto presso il domicilio è pena detentiva principale "in via alternativa". Questa espressione - presente sia con riferimento alla reclusione, sia con riferimento all'arresto nel testo base - non è invece più rinvenibile nel principio di delega relativo alla reclusione (e quindi ai delitti). Da questa differenza di formulazione cosa deriva? Ne risulta confermato forse che la reclusione presso il domicilio è possibile esclusivamente per i delitti puniti con la sola pena della reclusione e non per quelli per i quali è prevista anche la pena pecuniaria in via congiunta o alternativa? Ovvero quale è la portata normativa della diversa formulazione sul punto?

Anche considerando che queste differenze di formulazione non erano rinvenibili né nel testo originariamente presentato dal Governo nella XVI legislatura, né nel testo approvato dalla Camera nella medesima XVI legislatura, né - come già evidenziato - nel testo assunto a base dell'esame in commissione alla Camera in questa legislatura, al riguardo potrebbe essere ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Senato.

Gli stessi principi e criteri direttivi prevedono poi :

- d) per le indicate detenzioni domiciliari, il possibile utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis c.p.p. (braccialetti elettronici)²;
- e) l'esclusione dall'applicazione delle nuove pene detentive dei delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e dei delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.);

² Il richiamato art. 275-bis c.p.p., concernente *Particolari modalità di controllo*, recita: '1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli'.

- f) che, nella fase dell'esecuzione della pena, reclusione e arresti domiciliari potranno essere sostituiti dal giudice con le pene della reclusione o dell'arresto sia nel caso di indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato, sia ove il comportamento del condannato sia contrario alla legge o alle prescrizioni impartite;
- g) che per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle nuove misure detentive domiciliari si applichino i criteri di cui all'art. 278 c.p.p.³;
- h) che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione⁴;
- i) il coordinamento della nuova disciplina con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge di depenalizzazione (L. 689/1981), nonché con la disciplina delle misure alternative di cui all'ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 199 del 2010⁵, oltre che con la disciplina dettata dal D.P.R. n. 313 del 2002 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

L'articolo in commento stabilisce quindi, al **comma 2**, modalità e termini per l'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che i decreti legislativi di cui al comma 1 vengano adottati entro il termini di otto mesi dalla data di entrata in vigore della previsione di delega in esame. I decreti legislativi delegati saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno contenere, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Appare di rilievo la delega per il coordinamento in quanto, sulla base di essa, spetterà, tra l'altro, al legislatore delegato valutare se estendere alle nuove pene detentive principali l'operatività di istituti il presupposto applicativo dei quali è

³ L'art. 278 c.p.p. (*Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure*) prevede che, agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

⁴ Il reato di evasione è disciplinato dall'art. 385 c.p., che recita: 'Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita'.

⁵ Recante '*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi*'.

costituito dall'essere stata inflitta una condanna ad una pena detentiva di una certa specie (reclusione o arresto). Si pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena (artt. 163 e seguenti del codice penale), ad alcune disposizioni in tema di pene accessorie (artt. 28 e seguenti del codice penale), alle disposizioni in tema di abitualità nel delitto o nelle contravvenzioni (art. 102 e art. 104 del codice penale), ovvero ancora a quelle in tema di estinzione della pena o in tema di revoca della sentenza di riabilitazione (art. 172 e art. 180 del codice penale). In tutti questi casi - la cui elencazione non ha alcuna pretesa di esaustività - il legislatore delegato dovrà valutare se la reclusione presso il domicilio o l'arresto presso il domicilio debbano essere equiparati alla reclusione e all'arresto previsti dalle norme vigenti⁶. Per quanto la delega al coordinamento abiliti il legislatore delegato ad intervenire in ordine ai profili sopra indicati, potrebbe comunque ritenersi opportuno che, nel testo in esame, il legislatore delegante individui al riguardo alcuni ulteriori principi e criteri direttivi, soprattutto nel caso in cui - in relazione ad aspetti specifici - si ritenga utile una soluzione diversa dalla pura e semplice equiparazione delle nuove pene detentive domiciliari alle corrispondenti pene detentive tradizionali.

Il successivo **comma 3** dell'articolo 1 stabilisce, invece, che entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei citati decreti legislativi, possano essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con le modalità di cui al precedente comma 2.

I **commi 4 e 5**, infine, precisano - rispettivamente - che dall'attuazione della delega in esame non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e che le pubbliche amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse a loro disposizione a legislazione vigente.

Il successivo **Capo II**, comprendente gli **articoli da 2 a 7**, introduce nell'ordinamento l'istituto della **sospensione del procedimento penale con messa alla prova**. Scopo della nuova disciplina - ispirata alla *probation* di origine anglosassone - è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile⁷, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità.

In particolare, l'**articolo 2** modifica il codice penale aggiungendovi **specifiche disposizioni relative alla messa alla prova**, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al Capo I del Titolo IV del

⁶ Problemi di coordinamento analoghi a quelli su cui si richiama qui sinteticamente l'attenzione sono quelli oggetto delle norme di coordinamento contenute nel Titolo I del Regio Decreto n. 601 del 1931, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

⁷ Si vedano gli articoli 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

Libro I del codice penale, dopo l'articolo 168, i seguenti tre nuovi articoli: 168-*bis*, 168-*ter* e 168-*quater*.

Il nuovo articolo 168-*bis* c.p. disciplina la **sospensione del procedimento con messa alla prova** dell'imputato e prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con la reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonché per il catalogo dei reati in relazione ai quali l'articolo 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Il primo comma del nuovo articolo 168-bis, nel definire l'ambito di applicazione del nuovo istituto fa riferimento innanzitutto ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. Va sottolineato che la formulazione così utilizzata esclude conseguentemente che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto medesimo, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale. Peraltro, laddove il testo fa invece riferimento ai delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale - poiché questa disposizione fa a sua volta rinvio all'articolo 4⁸ del codice di procedura penale - in questo caso le predette circostanze rilevarebbero indirettamente ai fini considerati.

In ogni caso, dal punto di vista sistematico, i riferimenti ai limiti edittali sono, in genere, integrati da previsioni che tengono conto in modo specifico degli effetti delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale (si veda, a titolo esemplificativo, il disposto dell'articolo 157 del codice penale in tema di prescrizione ovvero quello dell'articolo 278 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari - peraltro al citato articolo 278 fa rinvio il precedente articolo 1 del disegno di legge in commento - oltre al sopra richiamato articolo 4 dello stesso codice di rito).

Sul punto si potrebbe considerare opportuno un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame⁹.

La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.) ovvero agli stessi soggetti

⁸ L'articolo 4 del codice di procedura penale stabilisce che per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale

⁹ L'Atto Senato n. 111 - il cui esame è stato congiunto con quello dell'Atto Senato n. 925 - sul punto in questione propone una formulazione che parrebbe tener conto dei richiamati precedenti normativi, attribuendo rilievo alle richiamate circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale.

per cui sono inapplicabili le nuove pene detentive domiciliari di cui al precedente articolo 1. L'applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, misure risarcitorie. L'imputato è inoltre affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento che può prevedere anche lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali.

La misura del lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività della durata minima di 30 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, regioni, le province, i comuni e le onlus; la sua durata giornaliera non può essere oltrepassare le 8 ore e le modalità di svolgimento della prestazione non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere richiesta non più di due volte; non più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

Il nuovo articolo 168-ter c.p. disciplina quindi gli **effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova**, prevedendo la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Se la misura si conclude con esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'introducendo articolo 168-quater c.p. concerne la **revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova** e indica come motivo della suddetta revoca la trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice.

A differenza di quanto originariamente previsto dall'Atto Camera n. 5019 della XVI legislatura, il testo in esame non prevede espressamente che la commissione di talune ipotesi delittuose durante il periodo della prova possa implicare la revoca della stessa. Ciò non esclude che la commissione di fatti di reato possa rilevare comunque ove la stessa determini - in modo diretto o indiretto - una trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice.

Il successivo **articolo 3** reca le conseguenti **modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova**.

L'articolo in esame, **comma 1, lettera a)** introduce nel Libro VI del codice di procedura penale, dopo il Titolo V, il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova) che detta le disposizioni processuali relative all'istituto (articoli da 464-bis a 464-novies).

Il nuovo articolo 464-*bis* dispone che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta) personalmente o a mezzo procuratore speciale, ma entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento. All'istanza di messa alla prova occorre allegare un programma di trattamento che l'imputato elabora d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) oppure – ove l'elaborazione del programma non sia stata possibile – la richiesta dell'imputato di elaborazione dello programma medesimo. I contenuti minimi del programma sono costituiti:

- dalle modalità di coinvolgimento dell'imputato e – ove sia necessario e possibile - della sua famiglia e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale;

- dalle prescrizioni comportamentali e da altri impegni che l'imputato accetta di assumere, sia in relazione all'attenuazione delle conseguenze del reato (condotte riparatorie, risarcimento del danno, restituzioni), sia al lavoro di pubblica utilità e alle eventuali attività di volontariato sociale;

- dalle condotte volte a promuovere, laddove possibile, la mediazione con la parte offesa.

Per assumere la decisione in merito alla concessione, alla determinazione degli obblighi e delle eventuali prescrizioni, si prevede che il giudice possa acquisire le informazioni ritenute necessarie relativamente alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti pubblici; tali informazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza del PM e del difensore dell'imputato.

Il successivo articolo 464-*ter* detta disposizioni procedurali relative alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, mentre l'articolo 464-*quater* riguarda la decisione del giudice sulla richiesta di messa alla prova e gli effetti della pronuncia (con ordinanza). La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che può anche sentire l'imputato) - valutata la gravità del reato (*ex art. 133 c.p.*) - deriva dalla prognosi favorevole su due elementi: l'idoneità del programma di trattamento presentato e la previsione che l'imputato non commetterà altri reati.

Il programma trattamentale presentato con la domanda - già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato - può essere integrato o modificato dal giudice con ulteriori obblighi e misure (su cui è, tuttavia, necessario il consenso dell'imputato) ai fini dell'idoneità. Sono, tuttavia, previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (2 anni, in caso di reati puniti con pena detentiva; 1 anno, in caso di reati puniti con sola pena pecuniaria). Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da parte dell'imputato, del PM o della stessa persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento e si prevede l'applicazione dell'articolo 588, comma 1, del codice di procedura penale ai sensi del quale dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. Se la richiesta di messa alla

prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

L'articolo 464-*quinquies* precisa che l'ordinanza detta i termini di adempimento delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'imputato relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie; si dispone che tali termini possano essere eventualmente prorogati su istanza dell'imputato per una sola volta e solamente per gravi motivi.

L'articolo 464-*sexies* disciplina l'acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che il giudice, a richiesta di parte, possa svolgere l'attività probatoria non rinviabile, nonché quella che può condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'articolo 464-*septies* disciplina l'esito della messa alla prova stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se, al contrario, la prova ha esito negativo, adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento.

L'articolo 464-*opties* è relativo alla possibile revoca dell'ordinanza di messa alla prova, disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza; l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge e quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

L'articolo 464-*novies* stabilisce il divieto di riproposizione dell'istanza di messa alla prova sia in caso di esito negativo della prova, che di revoca della misura.

Il testo in esame prevede che l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova - nel senso di accogliere ovvero di rigettare la richiesta di messa alla prova - sia ricorribile per cassazione e che l'ordinanza di revoca della messa alla prova sia ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. In caso di esito negativo della prova si prevede invece che il giudice disponga con ordinanza che il processo riprenda il suo corso e di tale ordinanza non è prevista l'autonoma impugnabilità.

In proposito può essere utile rammentare che, nella disciplina attualmente vigente nel processo minorile, viene prevista l'autonoma impugnabilità con il ricorso per cassazione solo dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo e la messa alla prova. In tutti gli altri casi - cioè sia in caso di rigetto della richiesta di messa alla prova, sia in caso di revoca dell'ordinanza che ha disposto la messa alla prova, sia in caso di esito negativo della prova - non è prevista alcuna autonoma impugnabilità dei relativi provvedimenti del giudice che sono impugnabili unicamente con la sentenza ai sensi dell'articolo 586¹⁰ del

¹⁰ Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 586: "Art. 586. (Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento). 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di

codice di procedura penale. Le disposizioni vigenti prevedono quindi l'autonoma impugnabilità solo in riferimento al provvedimento del giudice che determina la sospensione del processo, mentre la stessa è esclusa laddove non si è in presenza di tale effetto.

L'articolo in esame, al **comma 1, lettera b)**, infine, aggiunge al codice di procedura penale l'articolo 657-*bis*, concernente il computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca. Tale norma prevede che, in caso di prova negativa o di revoca, il PM detragga dalla pena da eseguire il periodo di messa alla prova: 3 giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione-arresto ovvero a € 250 di multa-ammenda.

Si segnala come, in ordine alla disciplina del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova, non sono rinvenibili nel disegno di legge disposizioni di coordinamento né con il sistema delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, né con quello delle misure alternative alla detenzione, a differenza di quanto previsto, in relazione alle nuove pene detentive non carcerarie, dalle lettere i) e l) del comma 1 dell'articolo 1.

L'**articolo 4** novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale¹¹, inserendovi il nuovo Capo X-*bis*, recante '*Disposizioni in materia di messa alla prova*' e composto dagli articoli 141-*bis* e 141-*ter*.

Il nuovo articolo 141-*bis* disciplina l'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova e prevede la facoltà del PM – anche prima dell'esercizio dell'azione penale – di avvisare l'interessato della possibilità di avvalersi della messa alla prova e della circostanza che l'esito positivo della prova estingue il reato;

L'introducendo articolo 141-*ter*, invece, riguarda le attività di pertinenza dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Si prevede che tali funzioni siano svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna. In particolare, si dispone che, dopo la richiesta di programma presentata dall'imputato al competente UEPE, il medesimo ufficio, sulla base di indagine socio-familiare, rediga il programma di trattamento, sul quale riceve il consenso dell'interessato, nonché l'adesione dell'ente o soggetto presso cui questi è chiamato a svolgerlo. Indagine e programma (il primo, in particolare, deve riferire della situazione economica dell'imputato, delle possibili attività riparatorie e della possibile mediazione da svolgere presso centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio) sono trasmessi al giudice con le

inammissibilità soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. 2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza." Per la ricostruzione del quadro normativo vigente si veda Cass. pen. Sez. II, 23-06-2005, n. 23705.

¹¹ Di cui al Decreto Legislativo n. 271 del 1989.

considerazioni dell'ufficio. Obblighi di relazione al giudice, almeno trimestrali, sull'andamento della prova sono posti in capo agli uffici locali per l'esecuzione esterna; detti uffici, al termine della prova, trasmettono al giudice una relazione finale sul decorso e l'esito della prova. Le relazioni periodiche e quella finale sono depositate in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza che decide sull'esito della messa alla prova.

L'**articolo 5** del provvedimento in esame novella l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendovi la lettera *i-bis*) con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

In relazione all'introduzione della messa alla prova, il successivo **articolo 6** stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Obblighi di relazione annuali (entro il 31 maggio di ciascun anno) alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.

L'**articolo 7** prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o il presidente del tribunale delegato) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In ordine alle previsioni contenute nei primi due Capi del disegno di legge in commento si ritiene utile riportare qui di seguito alcune considerazioni di carattere generale in ordine al rapporto fra le nuove pene detentive non carcerarie e il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova, da un lato, e le disposizioni del codice penale in tema di sospensione condizionale della pena, dall'altro. Al riguardo il disegno di legge non contiene alcuna previsione, venendo delegato il governo soltanto a coordinare - peraltro limitatamente alle nuove pene detentive non carcerarie - la nuova disciplina delle predette pene detentive con quella delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 e con quella delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge n. 354 del 1975.

In proposito, con specifico riferimento alle nuove pene detentive non carcerarie, ci si potrebbe chiedere se l'introduzione delle stesse nell'ordinamento

non ponga il problema di una riduzione dello spazio dell'istituto della sospensione condizionale della pena ovvero di una rimodulazione dei caratteri della stessa. Tale esigenza sembrerebbe trovare conferma, sul piano sistematico, da un raffronto fra la disposizione di delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame e le disposizioni del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di competenza penale del giudice di pace, laddove queste - nell'introdurre un apparato sanzionatorio caratterizzato dalla previsione di sanzioni non carcerarie quali, in particolare, l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, oltre alle pene pecuniarie - correlativamente prevedono l'inapplicabilità alle predette sanzioni dell'istituto della sospensione condizionale della pena¹². Infatti, pur tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema sanzionatorio della giustizia di pace, anche a fronte delle innovazioni proposte con l'articolo 1 del disegno di legge in commento potrebbe ravvisarsi l'opportunità di valutare gli effetti - sotto il profilo sia delle esigenze di prevenzione generale e speciale, sia di quelle rieducative - del sovrapporsi dell'operatività di istituti diversi (pene detentive non carcerarie, sospensione condizionale della pena, sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e misure alternative alla detenzione) alla luce delle medesime considerazioni che indussero il legislatore, nel 2000, ad escludere l'applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena nel contesto del citato decreto legislativo n. 274.

*Considerazioni non dissimili valgono in ordine al nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Per quanto, nell'assetto normativo che l'istituto ha ricevuto nell'ambito del processo minorile, lo stesso non sia accompagnato da alcuna correlativa modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena, un intervento di coordinamento di questo tipo potrebbe essere ritenuto opportuno una volta che l'istituto venisse introdotto nel contesto della giurisdizione penale ordinaria. A questo proposito possono richiamarsi le considerazioni sul punto contenute nella Relazione finale della Commissione Pisapia per la riforma del Codice Penale istituita il 30 luglio 2006 con decreto del Ministro della Giustizia: "La Commissione ha ritenuto di estendere al processo per adulti, in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva e per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, l'istituto della "messa alla prova", che, nel processo minorile ha dato risultati positivi in una percentuale, secondo stime del Ministero, attorno all'85%.... Poiché tale istituto si configura come una *probation* giudiziale con sospensione del procedimento, la sua concessione non poteva non essere ancorata alla tipologia di pena e/o a parametri edittali: in particolare la messa alla prova sarà possibile solo in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. Si è previsto, onde evitare la eccessiva cumulabilità dei benefici, che - se la sospensione del processo con*

¹² Si veda in tal senso il disposto dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

messa alla prova sia stata concessa per reato punito con pena detentiva - una eventuale successiva sospensione condizionale della pena non potrà mai essere concessa più di una volta..." *Oltre a far conseguire alla concessione della messa alla prova una limitazione diretta della possibilità di fruire della sospensione condizionale ex articolo 163 del codice penale, il progetto elaborato dalla predetta Commissione Pisapia rimodulava anche la disciplina di questo secondo istituto evidenziando in primo luogo che "la previsione di sanzioni diverse da quella carceraria e da quella pecuniaria, e una lettura costituzionalmente orientata della pena, ha reso necessaria una preliminare verifica del ruolo da attribuire alla sospensione condizionale della pena" e prevedendo quindi che " la sospensione condizionale, oltre a ... essere mantenuta in forma "semplice" (ma pur sempre subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, ad obblighi risarcitori o riparatori), possa prevedere anche l'affidamento al servizio sociale (ovvero la messa alla prova), che diventa obbligatoria in caso di seconda concessione ..."*¹³

*In sintesi l'introduzione di istituti profondamente innovativi dell'assetto del sistema sanzionatorio - quali le pene detentive non carcerarie e la sospensione del procedimento con messa alla prova - unitamente al fatto che l'ambito di applicazione dei medesimi, pur determinato con riferimento alle comminatorie edittali, verrebbe in via di fatto a sovrapporsi largamente con l'attuale ambito di applicazione della sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, potrebbero considerarsi tali da indurre, sul piano della logica del sistema, una rivisitazione del ruolo e dei caratteri della predetta sospensione condizionale della pena*¹⁴.

Un'eventuale riflessione sul punto sarebbe inoltre condotta alla luce delle modifiche apportate all'assetto dell'istituto della sospensione condizionale dalla legge n. 145 del 2004. Con tale provvedimento si è compiuto un primo passo significativo verso una ridefinizione dei caratteri dell'istituto che ne attenuassero la natura puramente clemenziale attribuendo invece allo stesso una funzione sanzionatoria effettiva seppur mitigata (in aggiunta alla funzione deterrente connessa alla possibilità della revoca che è comunque propria della sospensione in ogni caso). In particolare la legge citata ha modificato il disposto dell'articolo 165 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma del

¹³ In questo senso si vedano anche le considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera n. 5019 (in particolare quelle svoltesi nella seduta del 21 giugno 2012 e del 3 luglio 2012).

¹⁴ La relazione finale della Commissione Pisapia evidenziava altresì che "oggi la sospensione condizionale si trova al centro di una colossale contraddizione. Con i suoi tassi di applicazione che si attestano alla metà delle condanne inflitte, essa contribuisce ad assicurare la sopravvivenza del sistema complessivo. Unanime è tuttavia la convinzione nel ritenere che la sospensione, e la sua eccessiva concessione nella prassi giudiziaria, ha avuto un ruolo determinante nella ineffettività del sistema penale."

medesimo articolo 165¹⁵, e cioè, in particolare, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni; al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il **Capo III** del disegno di legge in commento consta degli articoli da 8 a 14 e, nel recare una disciplina direttamente precettiva volta a riformare la materia della contumacia, propone l'eliminazione di tale istituto sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell'imputato. L'intervento è volto a modificare il vigente quadro normativo in materia anche in riferimento alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato - ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - ad essere presente al proprio processo che, censurando l'Italia per la violazione del diritto anzidetto, impongono altresì un obbligo di conformazione della disciplina nazionale (ex art. 46 della CEDU)¹⁶.

¹⁵ In questa prospettiva parrebbero collocarsi, ad esempio, le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 dell'Atto Senato n. 111, in esame presso la Commissione giustizia del Senato congiuntamente con l'Atto Senato n. 925 in commento. Tali disposizioni, infatti, sono volte a prevedere che la prestazione di lavoro di pubblica utilità si accompagni sempre alla concessione della sospensione condizionale della pena, salvi i casi di soggetto infradiciottenne o ultrasettantenne.

¹⁶ Si ricorda altresì che le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 hanno segnato un'importante evoluzione nella giurisprudenza costituzionale relativa alle problematiche concernenti i rapporti fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale. Com'è noto, con tali sentenze la Corte costituzionale ha ritenuto di dover modificare la sua precedente giurisprudenza riguardante la posizione che, una volta recepite, assumono nell'ordinamento italiano le norme internazionali di fonte pattizia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione per effetto della riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, nella sentenza n. 348 la Corte ha innanzitutto chiarito che "*l'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Prima della sua introduzione, l'inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, [sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999](#));...(invece) il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.*" Il riconoscimento delle norme internazionali di fonte

La valutazione della necessità e della portata delle modifiche normative proposte sembrano pertanto richiedere, in via preliminare, sia un sommario riepilogo delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle problematiche considerate, sia la ricostruzione dell'assetto normativo attualmente vigente nell'ordinamento italiano.

In ordine al primo profilo, per quanto non espressamente menzionato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che il diritto dell'imputato di prendere parte al processo nei suoi confronti discenda direttamente dall'oggetto e dalla finalità della previsione convenzionale citata¹⁷.

pattizia come norme interposte nel sindacato di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 117, primo comma, della Costituzione viene peraltro ulteriormente precisato dalla Corte nella citata sentenza, evidenziando che *"quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (ex plurimis, [sentenze n. 183 del 1973](#), [n. 170 del 1984](#), [n. 168 del 1991](#), [n. 73 del 2001](#), [n. 454 del 2006](#)) o dei principi supremi (ex plurimis, [sentenze n. 30 e n. 31 del 1971](#), [n. 12 e n. 195 del 1972](#), [n. 175 del 1973](#), [n. 1 del 1977](#), [n. 16 del 1978](#), [n. 16 e n. 18 del 1982](#), [n. 203 del 1989](#)), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali."* Nella sentenza n. 349 del 2007 la Corte, dopo aver ribadito le conclusioni alle quali è pervenuta nella sentenza n. 348, ha sottolineato, tra l'altro, come, in relazione alle disposizioni di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai relativi protocolli addizionali occorra *"tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU). Gli stessi Stati membri, peraltro, hanno significativamente mantenuto la possibilità di esercitare il diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione in occasione della ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto dell'una e dell'altra, risulta palese la totale e consapevole accettazione del sistema e delle sue implicazioni. In considerazione di questi caratteri della Convenzione, la rilevanza di quest'ultima, così come interpretata dal "suo" giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o arbitrato o comunque un meccanismo di conciliazione di tipo negoziale."* L'impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 è stata poi confermata in successive pronunce della Corte medesima fra le quali si segnalano, in particolare, Corte costituzionale n. 39 del 2008 e Corte costituzionale n. 196 del 2010.

¹⁷ Così ha puntualizzato la Corte europea dei diritti dell'uomo in numerose pronunce sull'argomento in questione. Per completezza si ritiene utile riportare qui di seguito le indicazioni fornite dalla Corte medesima, nel riassumere la propria complessiva elaborazione circa i *"principi generali in materia di processo in contumacia"* nell'*Affaire SEJDOVIC c. ITALIE* del 1° marzo 2006: **"Principes généraux en matière de procès par contumace a) Droit de prendre part à l'audience et droit à un nouveau procès 81. Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6, la faculté pour l'« accusé » de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne**

comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence ... 82. Si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ... 83. La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l'article 6. Il appartient à la Cour de rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint. En particulier, il faut que les moyens de procédure offerts par le droit et la pratique internes se révèlent effectifs si l'accusé n'a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice... 84. De plus, la Cour a estimé que l'obligation de garantir à l'accusé le droit d'être présent dans la salle d'audience – soit pendant la première procédure à son encounter, soit au cours d'un nouveau procès – est l'un des éléments essentiels de l'article 6 Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par contumace en l'absence de toute indication que l'accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l'article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » ... 85. La Cour a aussi estimé que la réouverture du délai d'appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l'accusé, d'être présent à l'audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves s'analysait en la possibilité d'une nouvelle décision sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, ce qui permettait de conclure que, dans son ensemble, la procédure avait été équitable ... **b) Renonciation au droit de comparaître** 86. Ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l'audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important ... 87. La Cour a estimé que, lorsqu'il ne s'agissait pas d'un inculpé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne pouvait pas être inférée de la simple qualité de « latitante », fondée sur une présomption dépourvue de base factuelle suffisante ... Elle a également eu l'occasion de souligner qu'avant qu'un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important sous l'angle de l'article 6 de la Convention, il doit être établi qu'il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question ... 88. Par ailleurs, il faut qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure ... En même temps, il est loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté ... **c) Droit de l'accusé d'être informé des accusations à son encounter** 89. Aux termes de l'alinéa a) du troisième paragraphe de l'article 6 de la Convention, tout accusé a droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Cette disposition montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ... 90. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encounter, est une condition essentielle de l'équité de la procédure ... **d) Représentation par un avocat des accusés jugés par contumace** 91. Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ... Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ... Il est en effet d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel ... 92. En même temps, la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, à condition que les sanctions ne se révèlent pas disproportionnées dans les circonstances de la cause et que l'accusé ne soit pas privé du droit à l'assistance d'un défenseur ... 93. Il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ravvisato varie volte una violazione di tale diritto in pronunce rese nei confronti dello Stato italiano. Un precedente particolarmente significativo a questo proposito è rinvenibile innanzitutto nel già ricordato caso *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, nel quale la Corte, muovendo dal presupposto che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto ad essere presente in udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha conseguentemente ritenuto che il rifiuto di riaprire un processo svoltosi in contumacia, in assenza di ogni indicazione del fatto che l'accusato abbia rinunciato al suo diritto a comparire, è da considerarsi come un flagrante diniego di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispirano il citato articolo 6.

In precedenza, la Corte si era pronunciata nel caso *Somogy c. Italia* (18 maggio 2004), statuendo che, qualora l'autorità giudiziaria procedente - dinanzi all'allegazione dell'imputato, condannato in contumacia, di non avere mai avuto legale conoscenza del procedimento promosso contro di lui - non abbia provveduto a verificare se egli abbia avuto la possibilità di conoscere le accuse rivoltegli e quindi se, al di là di ogni dubbio, abbia, in modo non equivoco, rinunciato a comparire, deve ritenersi violato l'articolo 6 della Convenzione. Entrambe le pronunce citate si rifacevano peraltro ai principi già dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze *Colozza c. Italia* del 12 febbraio 1985 e *Cat Berro c. Italia* del 28 agosto 1991. Successivamente, e in termini analoghi, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata nei casi *Kollcaku c. Italia* (8 febbraio 2007) e *Pititto c. Italia* (12 giugno 2007), in cui è stato ribadito¹⁸ che informare una persona di un procedimento penale intentato a suo carico costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere, in linea generale, che alcuni fatti possano dimostrare inequivocabilmente la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo

procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire ... 94. S'il reconnaît à tout accusé le droit à « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...) », l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable ... A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé ... 95. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client ... L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière...".

¹⁸ L'affermazione era già stata fatta dalla Corte di Strasburgo nel citato caso *Sejdovic* (si veda la nota precedente).

o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non era risultato – nei casi specifici - che i ricorrenti avessero avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che essi avessero cercato di sottrarsi alla giustizia o rinunciato con fatti concludenti al diritto a comparire in udienza. Inoltre la Corte, nelle predette pronunce, ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli articoli 175¹⁹ e 670 del codice di procedura penale italiano non possono essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrono al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Per quanto concerne invece la disciplina attualmente vigente nell'ordinamento italiano, la stessa è frutto di una progressiva evoluzione che sembra utile riassumere allo scopo di meglio inquadrare le problematiche in esame.

Il codice di procedura penale del 1930, nel suo testo originario, consentiva la celebrazione del processo in contumacia, con l'unica garanzia rappresentata dalla previsione che l'estratto della sentenza fosse notificato al contumace, per il quale il termine utile per l'impugnazione decorreva dalla data della notifica (artt. 199 e 500). Con la riforma effettuata con la legge n. 517 del 1955, e la conseguente introduzione nel codice dell'articolo 183-*bis*, veniva prevista anche per il contumace la possibilità di essere rimesso nel termine per impugnare, qualora non avesse potuto farlo in precedenza per «caso fortuito» o «forza maggiore». Mentre era ancora in vigore la disciplina del 1955, interveniva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel già ricordato caso *Colozza c. Italia* (12 febbraio 1985), nella quale si evidenziava la necessità, per garantire il diritto di difesa del contumace inconsapevole, che fosse assicurata una nuova valutazione dell'accusa da parte del giudice, in un procedimento nel cui ambito l'imputato venisse ascoltato sul merito dell'imputazione.

Il codice di procedura penale del 1988 stabiliva quindi alcune nuove regole in materia di processo all'imputato contumace²⁰. La possibilità per il difensore di impugnare la sentenza a carico del contumace veniva accordata alla sola condizione che lo stesso difensore fosse munito di uno specifico mandato in tal senso (comma 3 dell'articolo 571). Si subordinava la restituzione nel termine alla prova, da parte del condannato, di aver ignorato il provvedimento senza sua colpa (comma 2 dell'articolo 175). Veniva fissato per la richiesta di restituzione un termine di dieci giorni dalla cognizione dell'atto e si precludeva la rimessione nel termine per l'impugnazione, a favore dell'imputato, qualora il difensore avesse già impugnato la sentenza. Infine l'articolo 603, comma 4 del codice di procedura penale, nel testo tuttora in vigore, ammetteva, alle medesime condizioni previste per l'impugnazione tardiva nel testo originario del comma 2

¹⁹ Anche se va sottolineato che le sentenze citate si riferiscono a fatti nei quali aveva trovato applicazione il predetto articolo 175 nel testo anteriore alle modifiche apportate con il decreto legge n. 17 del 2005

²⁰ Regole «anticipate» di qualche mese, attraverso la modifica di alcune norme del codice del 1930, dalla legge n. 24 del 1989, recante «Nuova disciplina della contumacia».

dell'articolo 175 del codice di procedura penale, il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Intervenendo nuovamente con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il legislatore sopprimeva la necessità del mandato speciale al difensore per impugnare la sentenza resa a carico del contumace, ma non eliminava per quest'ultimo la preclusione ad una restituzione nel termine per l'impugnazione, nel caso che questa fosse stata già proposta dal difensore medesimo.

Interveniva quindi un'altra significativa pronuncia della Corte di Strasburgo ([in particolare, la decisione, nel procedimento Sejdovic c. Italia, in data 10 novembre 2004](#)²¹). In tale pronuncia si censurava la legislazione italiana per l'eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza - cui era subordinata la rimessione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi del comma 2 del citato articolo 175 - e per l'estrema brevità (dieci giorni) del tempo utile per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine. Tenendo conto delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il legislatore è quindi intervenuto ancora una volta in materia, con una nuova formulazione dell'articolo 175 del codice di procedura penale, introdotta dal decreto-legge n. 17 del 2005 e dalla relativa legge di conversione, che ha dettato alcune nuove regole: *a*) il contumace non deve più provare l'inconsapevolezza dell'esistenza del procedimento o del provvedimento, per la cui impugnazione chiede di essere rimesso in termini, con la conseguenza che l'onere della prova ricade su chi sostiene invece la consapevolezza; *b*) il termine per la richiesta è aumentato a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto; *c*) non è riprodotta l'esplicita preclusione ad una restituzione dell'imputato, nel termine per impugnare, in caso di impugnazione già proposta dal difensore.

Con riferimento a questo ultimo aspetto si rammenta altresì che, dopo la riforma del 2005, la Corte di cassazione aveva ritenuto in due pronunce (sez. I, 21 giugno 2006, n. 34468; sez. I, 7 dicembre 2006, n. 41711) che, in base al nuovo testo dell'articolo 175 del codice di procedura penale fosse ammissibile la restituzione del contumace nel termine per impugnare anche dopo l'impugnazione del difensore. È tuttavia intervenuta, successivamente, una sentenza delle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione (31 gennaio 2008, n. 6026), che ha capovolto l'interpretazione precedente. Sul punto si è infine pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, con la quale la Corte ha dichiarato²² l'illegittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 2,

²¹ Si fa qui riferimento alla decisione resa dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 10 novembre 2004. Successivamente il caso venne rinviata alla Grande Camera che rese la sua decisione in data 1° marzo 2006. Questa decisione è quella alla quale si è in precedenza già fatto riferimento.

²² Nella citata pronuncia la Corte costituzionale ha, tra l'altro, sottolineato come dai principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di *bis in idem*, non possano essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale e che il principio di garanzia costituito dal diritto del contumace inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria, per avere effettività, non è compatibile con il fatto che tale misura risulti "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in

del codice di procedura penale nella parte in cui precludeva - per effetto del predetto orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità - la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, anche quando la stessa impugnazione era già stata proposta dal difensore.

Passando alla disamina delle disposizioni in cui è articolato il Capo III del disegno di legge in commento, si rileva, in particolare, che l'**articolo 8** novella le disposizioni del codice di procedura penale in tema di udienza preliminare. Il **comma 1** dell'articolo interviene sull'articolo 419 del codice di procedura penale - relativo agli atti introduttivi dell'udienza preliminare - eliminando in tale disposizione il riferimento alla contumacia. Il successivo **comma 2** sostituisce invece l'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, individuando i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato. Più specificamente la nuova disposizione codicistica, al comma 1, prevede che, se l'imputato non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. Ai sensi del comma 2 il giudice dispone altresì che si proceda in assenza dell'imputato che, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Il comma 3 dispone poi che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore e che è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 420-*bis*, l'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. In tal caso, se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3, del codice di procedura penale. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 del medesimo codice. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Ai sensi del successivo comma 5, il giudice revoca altresì l'ordinanza e

tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato *ad hoc* e che agisce esclusivamente di propria iniziativa.

procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

*In ordine alla nuova formulazione dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale deve rilevarsi che la richiamata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene ammissibile il processo in absentia se risulta non solo che l'imputato ha avuto conoscenza del processo, ma che egli ha altresì rinunciato in modo non equivoco a comparire e a difendersi ovvero ha inteso sottrarsi alla giustizia (si veda ex multis il già richiamato caso *Sejdovic c. Italia*). Le ipotesi enumerate nel comma 2 del nuovo articolo 420-bis, invece, solo in alcuni casi potrebbero essere ritenute tali da consentire di dedurre in modo non equivoco dalle stesse, a seguito della mancata comparizione dell'imputato al processo, o la volontà dello stesso di rinunciare a comparire e difendersi ovvero quella di sottrarsi alla giustizia. Se una simile conclusione è plausibile nel caso di un imputato raggiunto da una notificazione personale, non necessariamente potrebbe dirsi altrettanto nel caso di una persona arrestata nel corso del procedimento, magari nella fase iniziale delle indagini²³. Deve inoltre aggiungersi che un effettivo accertamento da parte del giudice procedente del fatto che l'imputato, avendo conoscenza del processo, ha rinunciato in modo non equivoco a comparire e a difendersi ovvero ha inteso sottrarsi alla giustizia costituisce il presupposto logico e sistematico delle successive previsioni (si vedano in particolare il comma 4 del medesimo articolo 420-bis, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 604, la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 623 e, infine, il nuovo articolo 625-ter) che pongono - in determinati casi - a carico dell'imputato (o del condannato nel caso del nuovo articolo 625-ter) l'onere di provare che la sua assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo²⁴.*

Su tali profili potrebbe pertanto apparire opportuno un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame e, al riguardo, può forse essere utile rammentare che, sia pure ad altri fini, una soluzione diversa, ma corrispondente alla medesima esigenza, è stata adottata dal legislatore nella previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 161 del 2010, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla [Decisione quadro 2008/909/GAI](#) relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure

²³ In questo senso si vedano, più in generale, le considerazioni svolte nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera n. 5019 (in particolare quelle della seduta del 21 giugno 2012).

²⁴ Si rammenta che la Corte di Strasburgo ha chiarito che, in via generale, non può gravare sull'imputato l'onere di provare che egli non intendeva sottrarsi alla giustizia ovvero che la sua assenza è giustificata da un caso di forza maggiore (*Colozza c. Italia*). Ne consegue un simile onere probatorio può essere posto a carico dell'imputato solo in presenza di circostanze che giustifichino tale inversione (*Medenica c. Suisse*).

privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Ferma la disciplina dell'impedimento a comparire di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che non viene novellata, l'articolo 8, **comma 3**, sostituisce l'articolo 420-quater del codice medesimo, con la disciplina della sospensione del processo per assenza dell'imputato. Si prevede, infatti, che, se non ricorrono le ipotesi dell'articolo 420-bis, né quelle dell'articolo 420-ter, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere (ovvero, per la fase dibattimentale, di proscioglimento) a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale - per cui il giudice disporrà la separazione del processo nei confronti dell'imputato assente, salvo che ritenga la riunione dei procedimenti assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti - mentre viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 75, comma 3, del medesimo codice di rito, così da evitare la sospensione del processo civile in cui sia stata successivamente proposta l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Si osserva che, in tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'articolo 71, comma 4, del codice di procedura penale, nel rinviare al precedente articolo 70, comma 2, prevede che, nel corso della sospensione, il giudice possa assumere, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Si tratta di una soluzione che, sul piano testuale, lascia uno spazio maggiore all'acquisizione delle prove che potrebbero condurre al proscioglimento dell'imputato. Un'analogia formulazione è, del resto, la soluzione adottata nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova dallo stesso disegno di legge in commento (si veda il nuovo articolo 464-sexies del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 3 del testo in esame).

Infine la riformulazione dell'articolo 420-quinquies, operata dal **comma 4**, stabilisce, al comma 1, che, alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente il giudice provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Sempre il medesimo articolo 420-quinquies prevede, al comma 2, che il giudice disponga

la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo, se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia, nonché in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti e, infine, se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Il comma 3 del nuovo testo proposto per il citato articolo 420-quinquies stabilisce inoltre che, con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero, mentre il successivo comma 4 prevede che, all'udienza di cui al comma 3, l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale.

L'introduzione dell'istituto della sospensione del processo per assenza dell'imputato parrebbe essere volta anche al soddisfacimento di finalità deflattive e di economia processuale²⁵. Le innovazioni apportate al quadro normativo vigente dal disegno di legge in commento implicheranno infatti che, laddove oggi si procede alla celebrazione di un processo in contumacia, verrà invece disposta la sospensione del medesimo ai sensi del nuovo articolo 420-quater, a meno che non ricorrano i presupposti per procedere in assenza dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 420-bis ovvero si debba rinviare l'udienza per la sussistenza di un legittimo impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter. Peraltro, come si è evidenziato, la sospensione del processo non implica il venir meno di qualsiasi attività ad esso relativa. Il comma 3 del nuovo articolo 420-quater prevede che, durante la sospensione, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili, mentre il successivo articolo 420-quinquies prevede ulteriori attività di ricerca dell'imputato non comparso disposte dal giudice con cadenza almeno annuale. Le modifiche apportate dal successivo articolo 11 all'articolo 159 del codice penale stabiliscono inoltre che la durata della sospensione della prescrizione del reato - per effetto della sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 420-quater - non possa superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del medesimo codice penale. Il richiamato secondo comma prevede a sua volta che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, di due terzi nel caso di cui al quarto

²⁵ In questo senso si vedano le considerazioni svolte nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera n. 5019 (in particolare quelle della seduta del 21 giugno 2012).

comma dello stesso articolo 99, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. La formulazione adottata sembrerebbe, quindi, nel senso che la sospensione del processo determina la sospensione della prescrizione, ma a questa specifica ipotesi di sospensione si applicano i termini massimi previsti dal citato secondo comma dell'articolo 161, termini che si applicano ordinariamente ai casi di interruzione della prescrizione (poiché, in generale, non esistono nel codice penale termini massimi per la sospensione della prescrizione). Nel caso dei reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, la sospensione del processo e della prescrizione peraltro non avranno termini massimi, così come non li avranno nel caso di reati imprescrittibili (tipicamente nel caso di delitti punibili con la pena dell'ergastolo²⁶).

Dalle considerazioni sopra esposte sembra derivare che le sospensioni del processo disposte ai sensi del predetto articolo 420-quater potranno avere una durata anche lunga e, in taluni casi, potenzialmente indeterminata, salvo che ricorrano i presupposti per la revoca della sospensione medesima ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 420-quinquies. Potrebbe pertanto considerarsi opportuno che, nel corso dell'esame parlamentare, venga effettuata una valutazione specifica in merito a quale presumibilmente potrà essere l'impatto delle nuove previsioni sulle strutture giudiziarie e amministrative interessate all'applicazione delle medesime.

L'**articolo 9** novella le disposizioni in tema di dibattimento²⁷. In particolare, il **comma 1**, sostituisce l'articolo 489 del codice di procedura penale; l'intervento su tale articolo del codice è volto a disciplinare l'ipotesi in cui l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare intervenga in dibattimento e chieda di rendere dichiarazioni spontanee. Se l'imputato prova che l'assenza era incolpevole, potrà altresì ottenere una rimessione in termini per accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento. I successivi **commi da 2 a 5**, intervenendo sugli articoli 490, 513, comma 1, 520 e 548, comma 3, del codice di procedura penale, eliminano in tali disposizioni ogni riferimento alla contumacia.

L'**articolo 10** interviene, invece, sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione nel termine. In particolare, i **commi 1 e 2**, nel modificare - rispettivamente - gli articoli 585 e 603, comma 4, del codice di procedura penale, sopprimono ogni richiamo all'istituto della contumacia. Il **comma 3** aggiunge invece il comma 5-bis all'articolo 604 del codice di procedura penale per prevedere che, se si è proceduto in assenza dell'imputato in carenza dei presupposti previsti dal codice, ovvero comunque quando questi incolpevolmente

²⁶ Si veda la previsione di cui all'ottavo comma dell'articolo 157 del codice penale.

²⁷ Per la compiuta ricostruzione della disciplina relativa alla fase del giudizio si tenga presente che rimane invariata la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 484 del codice di procedura penale che prevedo, per la fase predetta, l'applicabilità - in quanto compatibili - degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dello stesso codice.

non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

In merito al nuovo comma 5-bis dell'articolo 604 del codice di procedura penale sembrerebbe porsi l'esigenza di un chiarimento circa la portata della nuova disposizione codicistica.

Il primo periodo del predetto comma 5-bis fa riferimento ai casi in cui si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale e si è, invece, proceduto in assenza dell'imputato. In via ordinaria tali casi configurano peraltro ipotesi di nullità ai sensi degli articoli 179 e 180 del codice di procedura medesimo e la relativa disciplina - per quanto riguarda il giudizio di appello - è quella contenuta nel comma 4 dell'articolo 604 citato²⁸. Rispetto a questa disciplina la previsione contenuta nel primo periodo del nuovo comma 5-bis appare in parte meramente ripetitiva e, in parte, derogatoria. Ad esempio, la regressione del procedimento avverrebbe sempre davanti al giudice di primo grado, mentre invece il comma 4 dell'articolo 604 prevede la regressione davanti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità (per cui se la nullità si è verificata all'udienza preliminare, il procedimento regredisce all'udienza preliminare), coerentemente con il principio generale di cui all'articolo 185 del codice di procedura penale. Quantomeno ad una prima lettura, non sembra agevole comprendere come questi aspetti derogatori possano raccordarsi con la disciplina generale contenuta nel richiamato comma 4 e, comunque, su quali siano le possibili implicazioni problematiche dei medesimi parrebbe opportuna un'ulteriore riflessione.

Diverse considerazioni valgono invece in merito al secondo periodo del comma 5-bis. Questa previsione parrebbe infatti avere la stessa funzione del comma 4 del nuovo articolo 420-bis su cui ci si è sopra soffermati. L'ipotesi contemplata dal secondo periodo in questione dovrebbe essere quella in cui si è proceduto in assenza dell'imputato, senza che si sia verificata alcuna nullità, qualora successivamente l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Al riguardo sembrerebbe doversi osservare che, se questa è la funzione della norma, non appare chiaro il motivo per cui non viene richiamato anche l'altro caso considerato dal comma 4 del citato articolo 420-bis, e cioè quello in cui l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. In secondo luogo

²⁸ Si vedano, a mero titolo esemplificativo, Cass. pen., Sez. IV 22-11-2011, n. 47791; Cass. pen. Sez. V, 16-11-2010, n. 43514; Cass. pen. Sez. I, 04-03-2010, n. 17703; Cass. pen. Sez. VI, 14-10-2009, n. 42110, Cass. pen. Sez. VI, 19-02-2009, n. 14207; Cass. pen. Sez. II, 12-03-2008, n. 15417; Cass. pen. Sez. III, 20-12-2006, n. 5763.

potrebbe essere ritenuto sovradimensionato il fatto che, anche nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5-bis, si preveda come rimedio la regressione del procedimento al giudice di primo grado, in quanto - non essendosi verificata alcuna nullità - in questa situazione un rimedio adeguato dal punto di vista delle garanzie difensive, e corrispondente anche ad esigenze di economia processuale, potrebbe essere identificato in quello di procedere direttamente in appello ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. I rilievi esposti - pur formulati in esito ad una prima lettura della disposizione considerata - indurrebbero a ritenere opportuno un approfondimento anche degli aspetti connessi con la previsione di cui al secondo periodo del comma 5-bis in esame.

Il **comma 4** dell'articolo 10 modifica l'articolo 623 del codice di procedura penale per prevedere che - nei casi di cui al sopra citato comma 5-bis dell'articolo 604 del codice di procedura penale - analogamente debba procedere la Corte di Cassazione; il successivo **comma 5** introduce quindi nel codice di procedura penale l'articolo 625-ter, dedicato alla rescissione del giudicato, possibile quando il condannato definitivo dimostri che l'assenza al processo è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Non risulta chiaro, quantomeno ad una prima lettura, per quale ragione il testo del nuovo articolo 625-ter non consideri anche il caso in cui il condannato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Questa seconda ipotesi è equiparata a quella della incolpevole mancata conoscenza nella formulazione del comma 4 del nuovo articolo 420-bis e ciò potrebbe considerarsi una soluzione adeguata anche nel contesto del predetto articolo 625-ter. In entrambi i casi l'assenza dell'imputato non implica né una rinuncia a comparire e a difendersi, né l'intenzione di sottrarsi alla giustizia e, quindi, in entrambi i casi l'interessato dovrebbe poter fruire dei medesimi rimedi ripristinatori.

Infine il **comma 6** sostituisce l'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale disponendo che l'imputato condannato con decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, su richiesta, nel termine per proporre opposizione, a meno che vi abbia rinunciato.

L'**articolo 11** - su cui ci si è soffermati in precedenza - interviene sul codice penale aggiungendo la sospensione del processo per assenza dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 420-quater del codice di procedura penale a quelle che comportano una sospensione del corso della prescrizione.

L'**articolo 12** prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali

devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

Il successivo **articolo 13** introduce l'articolo 143-*bis* nelle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato. Si prevede, in particolare, che quando il giudice dispone tale sospensione, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio, siano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, ai fini dell'inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della Legge n. 121 del 1981²⁹, istituito presso il Ministero dell'interno.

L'**articolo 14** novella il già citato Testo Unico sul casellario giudiziario, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato e, all'articolo 5, tra le iscrizioni da eliminare, lo stesso provvedimento di sospensione, ove revocato.

Come già rilevato, le disposizioni del Capo III sono volte a eliminare dal vigente ordinamento processuale l'istituto della contumacia.

Rispetto a tale finalità si rileva innanzitutto che, nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati in sede di esame in prima lettura del disegno di legge, si era evidenziata l'esigenza di procedere anche all'abrogazione dei riferimenti all'istituto della contumacia che permangono negli articoli 429 e 552 del codice di procedura penale. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non contiene però tali interventi di coordinamento, la necessità dei quali è peraltro evidente.

Va osservato poi che riferimenti all'istituto della contumacia continuerebbero ad essere presenti anche in una serie di disposizioni vigenti contenute in corpi normativi diversi dal codice di procedura penale. In particolare si segnalano, al riguardo, gli articoli 20, 20-bis, 27 e 39 del decreto legislativo n. 274 del 2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2001, recante disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Rispetto a tali disposizioni parrebbe indiscutibile l'utilità di un intervento di coordinamento, anche in relazione all'appartenenza delle predette disposizioni a contesti normativi strettamente connessi, ma distinti dal codice di procedura penale, potrebbe ingenerare incertezza nell'interprete in merito all'intervenuta abrogazione delle medesime.

²⁹ Recante 'Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza'.

Il problema della sopravvivenza di disposizioni che continuerebbero a far riferimento all'istituto della contumacia si porrebbe peraltro anche con riferimento agli articoli 360, 375, 376, 377, 378, 389, e 429 del codice penale militare di pace, anche se in questo caso dovrebbe comunque tenersi conto di come l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità sia nel senso di ritenere che il criterio di individuazione degli istituti del processo militare tuttora vigenti è anche quello del non contrasto o, se si preferisce, dell'armonia minima con il vigente codice di procedura penale, nel senso che, prima di affermare la vigenza di un istituto in forza dell'articolo 261 del codice penale militare di pace, è necessario saggiarne la compatibilità con i principi ispiratori del codice di rito comune, o per converso, il permanere della ragione giustificatrice del carattere di specialità (si veda in tal senso Corte costituzionale n. 274 del 1997).

Il **Capo IV** concerne le disposizioni comuni e si compone del solo **articolo 15**, recante la consueta clausola di invarianza finanziaria. In particolare, viene specificato che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2013, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE, SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERIO, BASSO, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D'INCECCO, FEDI, FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA, MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI e ZARDINI (331); COSTA (927)

(V. Stampati Camera nn. 331 e 927)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 2013

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *b)* e *c)*, il giudice possa prescrivere

l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere b) e c);

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'at-

tuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 2.

*(Modifiche al codice penale in materia di
sospensione del procedimento con messa
alla prova)*

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).*
- Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. - (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-bis

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del pre-

detto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter. - (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

Art. 464-*quater*. - (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). - 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-*bis*, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-*quinquies*. - (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. - (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova*). - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla

prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-*septies*. - (*Esito della messa alla prova*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-*octies*. - (*Revoca dell'ordinanza*). - 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-*novies*. - (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-*septies*, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-bis. - (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 4.

(*Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«CAPO X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-bis. - (*Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova*). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-ter. - (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione

penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non

meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito

alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Art. 7.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 8.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora

non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*».

2. L'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*bis*. - (*Assenza dell'imputato*).

- 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere

la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quater*. - (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420-*quinqües* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*quinqües*. - (*Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo*). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza an-

nuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489. - *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).* - 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e *5-bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 625-*ter.* - (*Rescissione del giudicato*). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 11.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Art. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 13.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato).* - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quarter del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,

n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

«*i-ter*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>30</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - Sintesi per l'Aula
<u>31</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Sintesi per l'Aula
<u>32</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i> Ed. provvisoria
<u>33</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
<u>34</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<u>35</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>36/I</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<u>37</u>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<u>38</u>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<u>39</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<u>40</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<u>41</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".